

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 22 novembre 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Oxyfluorfen 240 g/l

Tipo di formulazione: EC

2. Prodotti commerciali

Goal 2E	numero di omologazione svizzero: F-3880 paese di origine: Francia numero di omologazione estero: 9200155 distributore: Dow Agrosciences SAS, 790, avenue Donat, BP 1220, 6254 Mugins Cedex
Goal 2E	numero di omologazione svizzero: A-3111 paese di origine: Austria numero di omologazione estero: 2196/0 distributore: DOW Agrosciences GmbH, Truderingerstrasse 15, 81677 Monaco
Oxythane	numero di omologazione svizzero: F-3881 paese di origine: Francia numero di omologazione estero: 2000373 distributore: Dow Agrosciences S.A.S, 790, avenue Donat, BP 1220, 6254 Mugins Cedex
Zargon	numero di omologazione svizzero: I-3235 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12424 distributore: Dow AgroSciences BV, Via Patroclo 21, 20151 Milano

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Bacche [vivaio, container], frutta a granelli [vivaio, container], frutta a nocciolo [vivaio, container]	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	
Mora, mirtillo, kiwi, specie di Ribes	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 2-3 l/ha Applicazione: in prelevata e in postlevata	
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3-5 l/ha	1
Viticultura			
Portainnesti (vivai)	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	
Orticultura			
Cipolla	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 0.25-1 l/ha	
Piante ornamentali			
Arbusti (escl. le essenze forestali) [compr. i vivai]	Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha	2

(*) Condizioni e osservazioni

1 = dal 1° anno.

2 = indicare le colture e la loro tollerabilità.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch